



REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E FARMACEUTICHE

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	
SENATO ACCADEMICO	31.10.2012
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	23.11.2012
DECRETO RETTORALE	1382/2012 dd. 6.12.2012; 1012/2013 dd. 4.09.2013
UFFICIO COMPETENTE	<i>Ufficio di Staff Affari generali</i>

Data ultimo aggiornamento: 19 settembre 2013

a cura dell'Ufficio di Staff Affari generali

ART. 1 – FINALITA'

1. Il presente Regolamento, previsto dall'articolo 5 comma 5, Statuto dell'Università degli Studi di Trieste, disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche di seguito denominato DSCF.

ART. 2 - ATTRIBUZIONI E FUNZIONI DEL DIPARTIMENTO

1. Il DSCF promuove, programma, organizza e coordina le attività di ricerca, l'offerta formativa e le altre attività di cui all'articolo 24, comma 1, Statuto in ambito Chimico e Farmaceutico.

2. Il DSCF svolge attività di ricerca, formazione, divulgazione e consulenza nelle aree di propria competenza, anche in convenzione con strutture universitarie italiane od estere e con Istituzioni ed Enti pubblici e privati, avvalendosi anche di attrezzature e servizi logistici extra-universitari.

3. Il DSCF assicura il funzionamento dei laboratori didattici e di ricerca avvalendosi del personale tecnico-amministrativo, delle risorse finanziarie e degli spazi ad esso assegnati e coordina l'utilizzo delle strutture e dei servizi didattici a favore degli studenti, compreso il supporto a laureandi e dottorandi per lo svolgimento delle tesi.

ART. 3 - ORGANI DEL DIPARTIMENTO

1. Sono organi del dipartimento: il direttore; il consiglio; la giunta; la commissione paritetica docenti-studenti.

ART. 4 - DISCIPLINE DI PERTINENZA DEL DIPARTIMENTO

1. Sono discipline di pertinenza del DSCF quelle dei Settori scientifico disciplinari dell'area Chimica e di aree culturalmente affini.

ART. 5 – COMPOSIZIONE DEL DIPARTIMENTO

1. Il DSCF è composto dai professori di ruolo e ricercatori afferenti al Dipartimento, dagli assegnisti di ricerca, borsisti e dottorandi dei settori di ricerca di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, dal personale tecnico - amministrativo assegnato al Dipartimento stesso, nonché dagli studenti iscritti ai corsi di studio che hanno il DSCF come unità principale o associata all'interno di corsi interdipartimentali.



2. Gli assegnisti, i borsisti e i dottorandi fanno parte del DSCF quando il responsabile scientifico o supervisore è un professore di ruolo o ricercatore afferente al DSCF. Negli altri casi decide il Consiglio di Dipartimento.

3. Tutto il personale appartenente al DSCF è tenuto a concorrere alle attività istituzionali del Dipartimento medesimo.

ART. 6 - DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

1. Il direttore rappresenta il dipartimento ed esercita le funzioni previste all'articolo 26 Statuto.

2. Il direttore è eletto dal consiglio del DSCF secondo le modalità contenute nell'articolo 27 Statuto, nel Titolo II e nell'articolo 40 regolamento generale di Ateneo.

3. La commissione elettorale è composta da tre membri designati dal Consiglio di dipartimento fra i suoi componenti. La commissione nomina nel suo seno un presidente e un segretario. La commissione sovrintende alle operazioni elettorali e al relativo scrutinio; accerta e dichiara la validità dei risultati e li comunica al decano; decide senza dilazione su eventuali reclami proposti prima e durante le operazioni elettorali.

4. E' garantita la presenza di un'urna e di ogni altro apprestamento atto ad assicurare la libertà e segretezza del voto.

5. Le schede riportano l'elenco dei candidati in ordine alfabetico e l'elettore può esprimere il voto a favore di un solo candidato.

6. Per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, si rinvia ai regolamenti elettorali di attuazione del regolamento generale di Ateneo.

ART. 7 - CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Il consiglio è l'organo deliberante sulle attività del dipartimento ed esercita le funzioni previste dall'articolo 28 Statuto e nel rispetto dei principi del bilancio unico di Ateneo, approva il budget del DSCF predisposto dal Direttore coadiuvato dal responsabile di Segreteria.

2. Il consiglio è composto dai professori di ruolo e i ricercatori afferenti al dipartimento, le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo in servizio presso il dipartimento, le rappresentanze degli studenti, degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca che operano nel dipartimento ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento.

3. Il numero dei componenti di ogni rappresentanza è definito come segue:

a) personale tecnico-amministrativo nella percentuale del 50% del personale docente.

b) tre rappresentanti degli assegnisti di ricerca e borsisti di ricerca del dipartimento.

c) rappresentanti degli studenti nella percentuale del 15% dei componenti del consiglio. All'interno di questa quota 1/3 dei seggi è riservato a dottorandi.

4. La convocazione ed il funzionamento del Consiglio di Dipartimento sono disciplinati dall'articolo 38 regolamento generale di Ateneo. Su argomenti determinati il Consiglio di Dipartimento può chiedere di ascoltare il parere di persone che non ne fanno parte.



ART. 8 – GIUNTA DEL DIPARTIMENTO

1. La giunta coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed istruisce le pratiche da discutere in Consiglio di Dipartimento.
2. La giunta di dipartimento è composta dal direttore di dipartimento, dal direttore vicario, da sei rappresentanti dei professori di ruolo e ricercatori, da un rappresentante del personale tecnico - amministrativo e da un rappresentante degli studenti. Il responsabile della segreteria partecipa, con funzioni segretariali e senza diritto di voto, alle riunioni della giunta.
3. Le candidature sono presentate al Direttore entro il terzo giorno antecedente la data fissata per le elezioni. Il Direttore le rende note a tutti i componenti del consiglio. Nell'ambito delle rispettive componenti, ciascun elettore può esprimere il voto a favore di un solo candidato.
4. La commissione elettorale è composta da tre membri designati dal Consiglio di dipartimento fra i suoi componenti. La commissione nomina nel suo seno un presidente e un segretario. La commissione sovrintende alle operazioni elettorali e al relativo scrutinio; accerta e dichiara la validità dei risultati e li comunica al direttore; decide senza dilazione su eventuali reclami proposti prima e durante le operazioni elettorali.
5. E' garantita la presenza di tre urne e l'apertura del seggio elettorale per almeno 4 ore.
6. Per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, si rinvia ai regolamenti elettorali di attuazione del regolamento generale di Ateneo.
7. La nomina dei componenti elettivi della Giunta è disposta dal Direttore.
8. I membri decadono dopo tre assenze ingiustificate. In caso di cessazione a qualunque titolo, subentra il primo dei non eletti della corrispondente rappresentanza; qualora non sia possibile procedere al subentro, entro quattro settimane dalla cessazione sono indette elezioni suppletive limitatamente ai seggi resisi vacanti.
9. Su invito del Direttore o su richiesta di almeno un terzo dei componenti della Giunta, possono essere invitati alle sedute della Giunta, limitatamente a specifici argomenti all'ordine del giorno, persone di cui si ritenga utile il contributo.
10. La Giunta è convocata dal Direttore su propria iniziativa o su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La Giunta si riunisce, previa convocazione effettuata con le modalità di cui all'articolo 42 regolamento generale di Ateneo, sette giorni prima della seduta del Consiglio di Dipartimento, per l'esercizio delle funzioni istruttorie di cui al comma 1. Il resoconto delle sedute di giunta è reso accessibile ai componenti del Consiglio di Dipartimento almeno tre giorni prima della seduta del Consiglio. In caso di urgenza, debitamente motivata, i termini di cui al presente comma possono essere ridotti.

ART. 9 – COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

1. La commissione paritetica docenti-studenti esercita le funzioni previste dall'articolo 30 Statuto, secondo le modalità di cui all'articolo 43 regolamento generale di Ateneo.
2. La commissione paritetica docenti-studenti è composta da quattro docenti e quattro studenti. Le singole componenti del Consiglio di Dipartimento designano al proprio interno i rispettivi membri nella commissione, rappresentativi dei diversi corsi di studio gestiti dal DSCF.

ART. 10 - NORME FINALI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

1. Eventuali modifiche del presente Regolamento possono essere proposte dal Direttore o da almeno un quarto dei componenti il Consiglio.
2. Il presente Regolamento può essere modificato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento.